

NOTIZIARIO

n.

12

2026

PREMI DI RISULTATO – COSA CAMBIA CON LA “LEGGE DI BILANCIO 2026”
Riepilogo della disciplina

MODELLO AA5/6 – AGGIORNATE LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Riepilogo delle novità

LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE SEMPLIFICATA DELLE SRL SENZA NOTAIO
Riepilogo della disciplina

NOTIZIE FLASH**ENTE TERZO SETTORE: OPZIONE PER IL FORFETTARIO CON L'AA7/10**

Dal 1° gennaio 2026, si utilizza il [Modello AA7/10](#), Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA, aggiornato con novità per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Come specificato dalla stessa Agenzia, l'aggiornamento delle istruzioni si è reso necessario al fine di **disciplinare le modalità operative per l'esercizio dell'opzione di determinazione forfetaria del reddito da parte degli enti del Terzo Settore** che avviano l'esercizio di attività d'impresa commerciale (Codice del Terzo Settore). In particolare, dal 1° gennaio 2026 nella sezione relativa al Quadro I – "ALTRE INFORMAZIONI IN SEDE DI INIZIO ATTIVITÀ", è stato aggiunto il paragrafo "OPZIONE REGIME FORFETTARIO DGLI ENTI DEL TERZO SETTORE". Considerato che il modello non prevede attualmente un campo specifico per tale opzione, è stato introdotto un criterio tecnico: gli enti del terzo settore che intendono optare per la determinazione forfetaria del reddito devono compilare il campo "investimenti effettuati dai costruttori", inserendo il valore 999999999 (dieci volte il numero 9).

IMPRESE CULTURALI E RICREATIVE: COME ISCRIVERSI ALLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 16 marzo il [Decreto del MIMIT del 6 marzo](#), con una integrazione delle attività ammesse all'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese per le imprese culturali e creative. Ricordiamo che le prime istruzioni sono state fornite dal [Decreto MIMIT del 10 luglio 2025](#). In particolare, si specifica che il conservatore del registro delle imprese presso la camera di commercio, sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese e nel REA:

- ◆ a) verifica la **validità** delle informazioni contenute nella domanda di iscrizione;
- ◆ b) pone in essere, su segnalazione di terzi o d'ufficio, **idonei controlli** volti ad accertare la validità delle informazioni relative ai soggetti iscritti nella sezione speciale e la permanenza in capo ad essi dei requisiti prescritti per l'iscrizione.

L'accertamento del possesso del requisito di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto ICC avviene mediante verifica che il codice ATECO attribuito all'attività prevalente esercitata dal soggetto sia ricompreso nell'elenco allegato al decreto e che il soggetto risponda agli ulteriori requisiti ivi previsti.

PREMI DI RISULTATO - COSA CAMBIA CON LA “LEGGE DI BILANCIO 2026”?

La Legge 208/2015 riconosce un meccanismo di tassazione agevolata con riguardo ai premi di risultato riconosciuti ai lavoratori dipendenti del settore privato, in possesso di determinati requisiti reddituali.

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

PREMI DI RISULTATO - COSA CAMBIA CON LA “LEGGE DI BILANCIO 2026”?					
PREMESSA	L'art.1, comma 182 della Legge di bilancio 2026 (L.208/2015) dispone che, salva espressa rinuncia del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi :				
	<table><tr><td>1</td><td>i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti¹</td></tr><tr><td>2</td><td>le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa</td></tr></table>	1	i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti ¹	2	le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa
	1	i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti ¹			
	2	le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa			
Il comma 186 riserva l'applicazione della detassazione a quanti, nel settore privato, sono titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 80.000.  Se il sostituto d'imposta, tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva, non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito conseguito nel medesimo anno. La norma rimanda le modalità attuative della detassazione ad un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.					
SOGGETTI BENEFICIARI	Il beneficio della detassazione opera per i dipendenti del settore privato di: <table><tr><td>a)</td><td>Imprese</td></tr><tr><td>b)</td><td>Lavoratori autonomi</td></tr></table>	a)	Imprese	b)	Lavoratori autonomi
a)	Imprese				
b)	Lavoratori autonomi				

¹ con il D.M. 98794 del 25.03.2016.

	<table border="1" data-bbox="691 394 1150 501"> <tr> <td>c)</td><td>Enti pubblici economici</td></tr> <tr> <td>d)</td><td>Enti non commerciali</td></tr> </table> Titolari, nell'anno precedente, di un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro, comprensivo di: ◆ somme soggette all'imposta sostitutiva; ◆ pensioni di ogni genere e degli assegni equiparati; ◆ quota di TFR liquidata in busta paga (ex Quir). Non rientrano nel limite in parola eventuali altri redditi di lavoro soggetti a tassazione separata e i premi di risultato sostituiti dalle prestazioni di welfare nei limiti in cui sono esclusi da tassazione.  Il beneficio fiscale non spetta ai titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente come amministratori e collaboratori coordinati e continuativi. Possono comunque accedere alla detassazione anche i dipendenti che: <table border="1" data-bbox="411 1131 1425 1384"> <tr> <td>a</td><td>Non hanno totalizzato redditi di lavoro nell'annualità precedente</td></tr> <tr> <td>b</td><td>Hanno superato il limite di 80.000 euro per effetto del conseguimento di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, compresi i redditi assimilati</td></tr> <tr> <td>c</td><td>Nel corso dell'anno interessato dall'erogazione del premio hanno superato la soglia reddituale di 80.000 euro</td></tr> </table> Nel limite di 80.000 euro dev'essere altresì considerato il reddito di lavoro dipendente riconducibile ad un'attività di lavoro svolta all'estero, anche se non tassato in Italia. Per quanti determinano il reddito in base alle retribuzioni convenzionali, non rilevano le somme effettivamente percepite.  Per i lavoratori con l'agevolazione fiscale impatriati rileva l'intero reddito percepito e non quello tassato, in quanto assunto in misura parziale.	c)	Enti pubblici economici	d)	Enti non commerciali	a	Non hanno totalizzato redditi di lavoro nell'annualità precedente	b	Hanno superato il limite di 80.000 euro per effetto del conseguimento di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, compresi i redditi assimilati	c	Nel corso dell'anno interessato dall'erogazione del premio hanno superato la soglia reddituale di 80.000 euro
c)	Enti pubblici economici										
d)	Enti non commerciali										
a	Non hanno totalizzato redditi di lavoro nell'annualità precedente										
b	Hanno superato il limite di 80.000 euro per effetto del conseguimento di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, compresi i redditi assimilati										
c	Nel corso dell'anno interessato dall'erogazione del premio hanno superato la soglia reddituale di 80.000 euro										
PREMI DETASSATI	La detassazione con aliquota sostitutiva al 10, 5 o 1% opera per i premi di risultato:										

	a) di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (il riferimento alla variabilità delle somme non va intesa necessariamente come gradualità dell'erogazione in base al raggiungimento dell'obiettivo definito nell'accordo). L'incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione dev'essere effettivo e non potenziale b) erogati in ottemperanza di contratti aziendali o territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, per i contratti collettivi aziendali, dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria (sono irrilevanti gli accordi o contratti collettivi nazionali o gli accordi individuali) Con la risposta a interpello n. 295 del 25.06.2019, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'individuazione del criterio di misurazione dell'incremento deve avvenire con ragionevole anticipo rispetto al periodo di riferimento, dal momento che si considera un'eventuale produttività futura non ancora concretizzata. Se gli indicatori sono individuati con un accordo integrativo a metà anno (per esempio il 02.07.2025) e a fine anno si realizza un incremento del loro valore rispetto a quanto registrato al 30.06.2025, l'applicazione dell'imposta sostitutiva riguarda solo il 50% del premio di risultato corrisposto nel 2025. La tassazione agevolata riguarda anche le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa², a prescindere dagli incrementi di produttività. La distribuzione degli utili deve comunque risultare dall'apposita sezione del modello allegato al D.M. 25.03.2016.
ESEMPI DI INCREMENTO	Gli incrementi che legittimano la detassazione dei premi di risultato possono concretizzarsi in: a) aumento della produzione, come il rapporto tra volume della produzione e numero dei dipendenti, la riduzione dell'assenteismo o degli scarti di

² art. 2012 c.c.

		lavorazione
	b)	risparmi dei fattori produttivi , per esempio la riduzione dei consumi energetici o del rapporto costi effettivi e costi previsti
	c)	miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riduzione del lavoro straordinario o l'utilizzo del lavoro a distanza
	La misurazione dell' incremento dev'essere:	
	a)	rilevata in un periodo congruo (come l'anno, il semestre o più annualità)
	b)	verificabile con criteri oggettivi , contenuti nel D.M. 25.03.2016, come volume della produzione, fatturato, EBITDA, indice di soddisfazione del cliente, riduzione degli scarti di lavorazione, riduzione degli infortuni o dei consumi energetici, riduzione dei giorni di assenza)
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA	Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, applica sulle somme riconosciute a titolo di premi di risultato o distribuzione degli utili, l'aliquota sostitutiva di IRPEF ed addizionali regionali e comunali. La trattenuta dev'essere operata sulla somma lorda, al netto delle ritenute previdenziali obbligatorie (contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente). Le somme trattenute in busta paga devono, poi, essere versate all'Erario con modello F24. Di norma, l'erogazione del premio avviene una volta verificato l'incremento. Il datore di lavoro che eroga le somme ed accerta solo in un momento successivo che le stesse rispettino i requisiti per la detassazione, può applicare la misura e recuperare le ritenute effettuate in eccesso con la prima retribuzione utile, senza dover attendere le operazioni di congruaggio di fine anno. Un aspetto particolare riguarda il requisito legato al reddito dell'anno precedente, che dev'essere obbligatoriamente di importo pari o inferiore a 80.000 euro. Sul punto è opportuno distinguere tra:	

- | | |
|----|--|
| a) | datore di lavoro che ha rilasciato la CU per l'intero anno precedente: può applicare la detassazione essendo in grado di verificare il reddito |
| b) | datore di lavoro che non è lo stesso ad aver rilasciato la CU per l'anno precedente (o l'ha rilasciata per un periodo inferiore all'anno): può applicare l'imposta sostitutiva, a condizione che il dipendente interessato attesti in forma scritta il rispetto del requisito per usufruire dell'agevolazione |

Una comunicazione analoga all'ultima descritta, dev'essere fatta dal dipendente che nell'anno precedente non ha conseguito alcun reddito di lavoro dipendente.



Il **lavoratore**, anche nel momento in cui il datore di lavoro sia obbligato al riconoscimento della detassazione, può **legittimamente rinunciarvi**, facendone **richiesta scritta** all'azienda. In assenza di rinuncia, il datore di lavoro è tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva.

Se l'azienda verifica **che la tassazione sostitutiva risulta meno favorevole per il dipendente**, pur in assenza di rinuncia da parte di quest'ultimo, **applica la tassazione ordinaria, informandone il dipendente**.

Oltre ad applicare l'imposta sostitutiva, il datore di lavoro è tenuto a:

- | | |
|----|--|
| a) | Depositare in via telematica, attraverso il portale "servizi.lavoro.gov.it" il contratto aziendale o territoriale, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità dell'accordo al D.M. 25.03.2016 |
| b) | Indicare nella Certificazione Unica (CU), rilasciata al dipendente e trasmessa in via telematica all'Agenzia Entrate, la parte di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva e l'importo di quest'ultima |

Il dipendente, se espressamente previsto negli accordi istitutivi, **può optare per la sostituzione dell'erogazione del premio in busta paga con le somme e i valori rientranti nella categoria del welfare aziendale**, come i beni e servizi:

- | | |
|----|---|
| 1) | considerati compensi in natura non tassati |
| 2) | qualificati come benefici previdenziali ed assistenziali non tassati |
| 3) | tassati in base a valori convenzionali (ad esempio mezzi di trasporto aziendali |

concessi ad uso promiscuo, prestiti aziendali, azioni o fabbricati assegnati ai dipendenti)

Nelle ipotesi 1) e 2) non opera l'imposta sostitutiva, bensì l'esenzione fiscale fino all'importo stabilito per ciascun tipo di benefit e, comunque, non oltre la somma soggetta all'aliquota sostitutiva (3.000,00 o 5.000,00 euro).

Fanno eccezione le ipotesi descritte in tabella:

PREMI ESENTI SENZA LIMITI		
Tipologia	Limite irrilevante	Importo complessivo (limite + 3.000 o 5.000 euro)
Contributi per assistenza sanitaria integrativa	3.615,20 euro	6.615,20 / 8.615,20 euro
Contributi a forme di previdenza complementare	5.164,57 euro	8.164,57 / 10.164,57 euro (per i lavoratori di prima occupazione la soglia può arrivare a 10.746,86 euro)
Azioni del gruppo (piani di azionariato)	2.065,83 euro	5.065,83 / 7.065,83 euro

L'ALiquota E I LIMITI DI IMPORTO

Il vantaggio economico, per il dipendente, derivante dall'applicazione di un'imposta sostitutiva pari, in misura ordinaria, al 10% è rappresentato dal fatto che le somme interessate **non entrano nella base imponibile ai fini fiscali**, soggetta agli scaglioni IRPEF al 23, 33 e 43%, né, concorrono al calcolo delle rate di addizionali regionali e comunali.



Al fine di ridurre ulteriormente il peso di contributi e imposte sulle buste paga dei dipendenti, il legislatore ha ridotto l'imposta sostitutiva **dal 10 al 5%, con riguardo alle annualità 2023, 2024 e 2025.**

La "[Legge di Bilancio 2026](#)" ha **ulteriormente abbattuto l'aliquota, passandola all'1%** con riguardo alle **somme liquidate** nelle annualità **2026 e 2027**. L'aliquota sostitutiva opera sino ad un **importo pari o inferiore a 3.000,00 euro** (l'eccedenza concorre al calcolo di IRPEF e addizionali). La soglia è

eccezionalmente aumentata a 5.000,00 euro nel biennio 2026-2027.

La somma complessiva (premi + utili) è da considerarsi, al fine dell'eventuale assoggettamento dell'eccedenza a tassazione ordinaria, **al lordo della ritenuta del 5 - 1% e al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.**

Con riguardo all'annualità 2025, in caso di distribuzione ai dipendenti di una quota degli utili di impresa in misura non inferiore al 10%, il limite della quota di utili tassata al 5% è aumentata a 5.000,00 euro.

Si precisa, altresì, che per il biennio 2025-2026 i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti da azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500,00 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare³.

I limiti di importo (3.000,00 o 5.000,00 euro) **ricomprendono tutti i premi percepiti dal dipendente nell'anno**, a prescindere dal fatto che siano erogati in base a contratti diversi o da diversi datori o che abbiano avuto differenti momenti di maturazione.

³ art. 6, Legge n. 76/2025

MODELLO AA5/6 - AGGIORNATE LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le modalità di presentazione del modello AA5/6, che deve essere utilizzato dai soggetti diversi dalle persone fisiche (enti, associazioni eccetera) non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA, per richiedere l'attribuzione del codice fiscale, nonché comunicare l'avvenuta estinzione, fusione, concentrazione o trasformazione.

MODELLO AA5/6 - AGGIORNATE LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE**PREMESSA**

I soggetti che **intraprendono un'attività d'impresa, di arte o professione** nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono darne opportuna comunicazione all'Agenzia delle Entrate:

- ♦ **entro i successivi 30 giorni:** il termine decorre da quando viene posta in essere la prima operazione attiva o passiva nell'esercizio dell'attività d'impresa, di arte o professione;
- ♦ utilizzando gli **adatti modelli** predisposti dall'Agenzia medesima:

Soggetto	Modello da utilizzare
Persona fisica	AA9/12
Soggetti diversi dalle persone fisiche	AA7/10
Soggetti non residenti	ANR/3



A seguito della presentazione della dichiarazione di inizio attività, l'Agenzia delle Entrate provvede **all'attribuzione del numero di partita IVA**, che resta invariato fino al momento di cessazione dell'attività.

**SOGGETTI
DIVERSI DALLE
PERSONE FISICHE
NON OBBLIGATI
ALLA
PRESENTAZIONE
DELLA
DICHIARAZIONE
DI INIZIO
ATTIVITÀ**

I **soggetti diversi dalle persone fisiche** non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA (ad esempio, enti, consorzi, fondazioni e associazioni che non esercitano alcuna attività rilevante ai fini IVA) devono presentare il **modello AA5/6**:

- ♦ per richiedere **l'attribuzione del numero di codice fiscale**;
- ♦ per **comunicare l'avvenuta estinzione, fusione, concentrazione, trasformazione**.

OGGETTO COMUNICAZIONE	ADEMPIMENTO
Attribuzione codice fiscale	L'invio del modello permette di richiedere l'attribuzione del numero di codice fiscale dai soggetti che:

		◆ non lo possiedono ancora, ◆ operano come enti, associazioni, condomini e strutture assimilabili, ◆ non esercitano attività economica ai fini IVA.  Una volta attribuito, il codice fiscale resta invariato nel tempo, anche in caso di variazione del domicilio fiscale, sino al momento dell'estinzione del soggetto									
	Variazione dati	Permette la variazione dei seguenti dati precedentemente comunicati: ◆ denominazione dell'ente; ◆ indirizzo della sede legale o amministrativa; ◆ domicilio fiscale (per soggetti non residenti); ◆ codice attività economica; ◆ dati anagrafici del rappresentante legale; ◆ altre informazioni precedentemente comunicate									
	Operazioni straordinarie	Il modello va utilizzato per adempiere all'obbligo di comunicazione, da effettuare entro 30 giorni, per le seguenti operazioni straordinarie: ◆ fusione – vanno indicati tutti i soggetti partecipanti; ◆ concentrazione (assorbimento di uno da parte di altro); ◆ trasformazione (modifica della natura giuridica, restando invariato il codice fiscale); ◆ estinzione (cessazione dell'ente)									
	<table><tr><th>EVENTO</th><th>TERMINE INVIO MODELLO AA5/6</th></tr><tr><td>Richiesta CF (attribuzione)</td><td>In qualsiasi momento</td></tr><tr><td>Comunicazione variazione dati</td><td>In qualsiasi momento</td></tr><tr><td>Fusione</td><td>30 giorni dalla data dell'evento</td></tr><tr><td>Concentrazione</td><td>30 giorni dalla data dell'evento</td></tr></table>		EVENTO	TERMINE INVIO MODELLO AA5/6	Richiesta CF (attribuzione)	In qualsiasi momento	Comunicazione variazione dati	In qualsiasi momento	Fusione	30 giorni dalla data dell'evento	Concentrazione
EVENTO	TERMINE INVIO MODELLO AA5/6										
Richiesta CF (attribuzione)	In qualsiasi momento										
Comunicazione variazione dati	In qualsiasi momento										
Fusione	30 giorni dalla data dell'evento										
Concentrazione	30 giorni dalla data dell'evento										

	Trasformazione	30 giorni dalla data dell'evento
	Estinzione	30 giorni dalla data di estinzione
MODALITÀ DI TRASMISSIONE	Il provvedimento n.491453 del 17.11.2025 , pubblicato con le relative istruzioni , modifica il modello AA5/6 , che i soggetti diversi dalle persone fisiche e non obbligati alla dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, devono utilizzare per richiedere l'attribuzione del codice fiscale, nonché per la comunicazione di variazioni dati e per la comunicazione di avvenute operazioni di fusioni, concentrazioni, trasformazioni ed estinzioni.	
	 Il provvedimento modifica , in particolare, le modalità di trasmissione aggiungendo la modalità di presentazione del modello mediante servizio WEB in area riservata .	
	OGGETTO COMUNICAZIONE	MODALITÀ DI TRASMISSIONE
	Attribuzione codice fiscale	♦ presentazione diretta presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate; ♦ tramite il servizio postale mediante raccomandata ♦ tramite PEC; ♦ novità del provvedimento: tramite servizio web nell'Area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate
	Variazione dati (ad eccezione cambio rappresentante)	In via telematica: ♦ direttamente dal contribuente; ♦ attraverso gli intermediari abilitati⁴; ♦ secondo le specifiche tecniche contenute nell'Allegato B del provvedimento
Operazioni straordinarie	In via telematica (con obbligo di comunicazione entro 30 giorni)	
	La novità più significativa del provvedimento riguarda senz'altro la variazione del rappresentante legale , disciplinata dal nuovo paragrafo 3.3. che introduce	

⁴ soggetti incaricati alla trasmissione telematica di cui all'art. 3 co. 2-bis e 3 del D.P.R. 322/1998.

**VARIAZIONE DEL
LEGALE
RAPPRESENTANTE**

un regime procedurale rafforzato articolato su 3 fronti:

- ◆ **canale di presentazione;**
- ◆ **documentazione allegata;**
- ◆ **dichiarazione sostitutiva.**

Canale di presentazione

Contrariamente alla **variazione ordinaria di dati** (che può essere trasmessa in via telematica), la variazione del rappresentante legale **non può essere presentata tramite intermediari abilitati in via telematica**. Essa può avvenire **esclusivamente** secondo una delle seguenti modalità:

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	ADEMPIMENTO IN SINTESI
Presentazione diretta presso l'ufficio territoriale competente	◆ presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione ha sede il domicilio fiscale del soggetto dichiarante; ◆ in duplice esemplare (per protocollazione); ◆ allegando copia del documento di identificazione del nuovo rappresentante
Trasmissione per posta certificata o raccomandata A/R	◆ indirizzata all'ufficio territorialmente competente; ◆ allegando copia fotostatica del documento di identificazione del rappresentante;
Servizio web in area riservata	◆ utilizzare l'apposito servizio disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate; ◆ allegando copia del documento di identificazione del rappresentante legale; ◆ trasmissione all'ufficio territoriale competente

Documentazione probatoria rafforzata

Il provvedimento impone di allegare al modello "**documenti comprovanti le informazioni anagrafiche dell'ente e del nuovo rappresentante legale**". La formulazione è generica, ma le istruzioni al modello ministeriale forniscono

importanti chiarimenti esemplificativi:

SOGGETTO	DOCUMENTI DA ALLEGARE (elenco esemplificativo)
Ente	♦ atti costitutivi/istitutivi (statuto, atto di fondazione, delibera di costituzione); ♦ atti collegiali (delibera di nomina del nuovo rappresentante, verbali di assemblea/consiglio); ♦ dispositivi dell'Autorità Giudiziaria (laddove rilevanti)
Legale rappresentante persona fisica	♦ documento di identificazione (carta d'identità, passaporto); ♦ codice fiscale del rappresentante
Legale rappresentante diverso da persona fisica	♦ visura camerale o documento equivalente; ♦ certificato di attribuzione P.IVA; ♦ indicazione della persona fisica che lo rappresenta (con documento di identificazione e CF)

Dichiarazione sostitutiva

Elemento di grande rilievo è poi l'obbligo di:

- ♦ presentare una **dichiarazione sostitutiva**;
- ♦ sulla base del modello fac simile disponibile sul sito delle Entrate⁵

nella quale "il **sottoscrittore del modello attesti la propria qualità di rappresentante dell'ente per il quale rende la dichiarazione**".

SEQUENZA OPERATIVA

Ecco la **sequenza operativa** da seguire per la variazione del legale rappresentante secondo le nuove previsioni.

FASE	COSA FARE
Attività preliminari e raccolta	♦ delibera di nomina del nuovo rappresentante; ♦ accettazione della nomina da parte del nuovo rappresentante;

⁵https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9459643/Dichiarazione+sostitutiva+certificazione_Atto+di+notoriet%C3%A0.pdf/e4da998b-2651-2bb4-c722-f1a6a90ed0ee?t=1763405987995

	documentale	♦ copia del documento di identità del nuovo rappresentante; ♦ atto costitutivo/istitutivo dell'ente; ♦ atti collegiali o dispositivi dell'Autorità giudiziari, se rilevanti
	Compilazione e sottoscrizione del modello	Compilare il modello AA5/6 in ogni parte: ♦ quadro A: barrare casella 2 (variazione dati); ♦ quadro B: indicare i dati identificativi dell'ente (denominazione, CF); ♦ quadro C: indicare i dati del nuovo rappresentante legale; ♦ sottoscrizione: a firma del nuovo rappresentante
	Redazione dichiarazione sostitutiva	♦ preparare dichiarazione sostitutiva⁶; ♦ far sottoscrivere al nuovo rappresentante; ♦ indicare nella dichiarazione i dati completi dell'ente e del nuovo rappresentante, qualità di rappresentante legale in carica
	Scelta canale di presentazione	Scegliere tra: ♦ presentazione diretta presso l'ufficio territoriale; ♦ trasmissione via PEC o raccomandata A/R; ♦ trasmissione via servizio web in area riservata
	Adempimenti post-trasmissione	♦ conservare copia completa della documentazione per almeno 10 anni; ♦ monitorare accettazione presso Anagrafe tributaria; ♦ in caso di richiesta di integrazione, l'Agenzia contatterà l'ente per fornire gli elementi previsti

⁶ ex artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000.

LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE SEMPLIFICATA DELLE SRL SENZA NOTAIO

In questa scheda approfondiamo la procedura semplificata di liquidazione delle SRL e SRLS, che consente di sciogliere la società senza l'intervento del notaio quando non sono necessarie modifiche statutarie.

LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE SEMPLIFICATA DELLE SRL SENZA NOTAIO

PREMESSA

La **liquidazione di una società** non è un mero adempimento formale, ma il momento in cui si chiude definitivamente la sua storia giuridica ed economica, disciplinando in modo ordinato tutti i **rapporti con soci, creditori e terzi**. In questa prospettiva, la liquidazione di una **SRL** o di una **SRLS** assume un ruolo centrale: da un lato consente di **estinguere i debiti** e **realizzare l'attivo sociale**, dall'altro permette di **distribuire l'eventuale residuo ai soci**, nel rispetto rigoroso delle regole civilistiche e contabili.

Con riferimento alle società di capitali, il Codice Civile prevede che la liquidazione si apra **solo a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento**, tra cui il decorso del termine:

- ◆ il conseguimento o la sopravvenuta impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale,
- ◆ l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea,
- ◆ la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale,
- ◆ il recesso nelle ipotesi specifiche di legge,
- ◆ la deliberazione assembleare o altre cause statutarie.

Una volta **accertata e “pubblicizzata” la causa di scioglimento**, la società entra nella **fase liquidatoria vera e propria**, durante la quale cambia profondamente la finalità dell'attività sociale.



Da questo momento essa **non** è più finalizzata alla produzione di utili, ma alla **conservazione** e alla **realizzazione del patrimonio per soddisfare i creditori e poi i soci**.

In questo contesto, si inserisce la **procedura semplificata di messa in liquidazione della SRL/SRLS senza notaio**.

Tale procedura consente all'**organo amministrativo**, una volta **accertata la causa di scioglimento**, di **depositare la relativa constatazione al Registro delle Imprese** e di **convocare l'assemblea per la nomina del liquidatore**, senza la forma dell'atto pubblico notarile, con un significativo alleggerimento di tempi e costi per la società e i suoi soci.

La fase successiva è interamente incentrata sull'operato del **liquidatore**, che sostituisce l'organo amministrativo e si occupa di **ricostruire l'attivo e il passivo, definire i rapporti pendenti, soddisfare i creditori e predisporre il bilancio finale di liquidazione**, fino alla **cancellazione della società dal Registro delle Imprese**.

Anche questi adempimenti possono oggi essere gestiti in larga misura in via telematica, con istanze digitali al Registro delle Imprese e l'ausilio di intermediari abilitati, rendendo la chiusura di una SRL o SRLS più accessibile soprattutto alle realtà di dimensioni contenute.

LE CAUSE DI SCIoglimento

Le **cause di scioglimento** rappresentano il punto di partenza imprescindibile per comprendere quando e come sia possibile accedere alla **procedura semplificata di liquidazione** di una SRL o SRLS senza notaio.

Solo nelle ipotesi tipizzate dalla legge, infatti, lo **scioglimento opera "di diritto"** e **consente all'organo amministrativo di attivare il percorso snello** che porta all'apertura della liquidazione e, in ultima istanza, alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese.



Per le società di capitali, l'**art. 2484 del c.c.** individua una serie di situazioni nelle quali la società deve considerarsi sciolta, salvo eventuali interventi correttivi dell'assemblea.

Tra queste rientrano:

- | | |
|----|--|
| a) | il decorso del termine di durata indicato nell'atto costitutivo |
| b) | il conseguimento dell'oggetto sociale oppure la sopravvenuta impossibilità di realizzarlo , a meno che l'assemblea, convocata senza indugio, non modifichi lo statuto in modo coerente |

	c)	l'impossibilità di funzionamento degli organi sociali o la continuata inattività dell'assemblea
	d)	la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 2447 e 2482-ter del c.c. in tema di perdite e relative misure correttive
	e)	le ipotesi particolari richiamate dagli artt. 2437-quater e 2473 del c.c., collegate al recesso del socio e all'eventuale impossibilità di collocare le partecipazioni
	f)	la deliberazione dell'assemblea dei soci, qualora questi decidano volontariamente di porre fine alla vita della società
	g)	le ulteriori cause eventualmente previste dall'atto costitutivo o dallo statuto, rispetto alle quali il medesimo atto deve anche indicare chi è competente ad accertarle e a curare gli adempimenti pubblicitari.
	h)	l'apertura di procedure concorsuali quali la liquidazione giudiziale o la liquidazione controllata, oggi richiamate dalla disciplina della crisi d'impresa
	Quando la causa di scioglimento rientra tra quelle indicate dall'art. 2484 del c.c., gli effetti decorrono dalla data di iscrizione, presso il Registro delle Imprese, della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano formalmente il verificarsi.  In tali ipotesi si è in presenza di uno scioglimento "di diritto", che non richiede un provvedimento del Tribunale né necessariamente un atto pubblico notarile, aprendo, così, la strada alla procedura semplificata. Diversamente, quando lo scioglimento deriva da una deliberazione assembleare o da altre cause statutarie che comportano modifiche dell'atto costitutivo, continua a rendersi necessario l'intervento del notaio, con redazione di verbale in forma di atto pubblico e relativo deposito.	
LA PROCEDURA SEMPLIFICATA	La procedura semplificata consente agli amministratori di una SRL o SRLS di avviare la liquidazione senza l'intervento notarile, limitandosi alle cause di scioglimento indicate dai numeri 1 a 5 dell'art. 2484 del c.c. Una volta accertata la causa, l'organo amministrativo deposita la constatazione al Registro delle Imprese e convoca l'assemblea, che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, su	

numero e poteri dei liquidatori, regole operative e criteri di liquidazione, senza obbligo di verbale notarile.

L'assemblea **nomina così i liquidatori**, che subentrano agli amministratori e **depositano le proprie nomine al Registro delle Imprese**, aprendo formalmente la **fase liquidatoria**.

L'intero iter si articola in **tre fasi principali**, precedute da **adempimenti preliminari** per garantire regolarità e fluidità operativa.



Nella fase preparativa è essenziale **contattare la Camera di Commercio competente** per **confermare l'accettazione della procedura** e i **documenti specifici richiesti**, **verificare la disponibilità della firma digitale per amministratori e liquidatori** e **accertare rigorosamente la causa di scioglimento**, ad esempio distinguendo il mancato oggetto sociale da mere difficoltà economiche o inattività non formalizzata.

Una volta definiti gli adempimenti preliminari è necessario eseguire le **tre fasi operative**:

Fase 1	accertamento della causa di scioglimento fra quelle previste dai numeri da 1 a 5 dell'art. 2484 del c.c. e relativa pubblicità
Fase 2	convocazione dell'assemblea dei soci con nomina del/dei liquidatore/i e apertura del procedimento di liquidazione
Fase 3	esecuzione della liquidazione e cancellazione dal Registro delle Imprese

La liquidazione si conclude definitivamente con la **cancellazione della società dal Registro delle Imprese**, che ne determina l'estinzione giuridica.

Contestualmente, i liquidatori devono comunicare la **cessazione attività all'Agenzia delle Entrate** per la **chiusura della partita IVA** e **depositare presso il Registro delle Imprese i libri sociali e i registri obbligatori**, consentendo così l'archiviazione completa della società senza ulteriori oneri.

FASE 1 – ACCERTAMENTO

Questa fase rappresenta il primo adempimento formale della procedura semplificata e consiste nella **constatazione ufficiale, da parte dell'organo amministrativo, del verificarsi di una causa di scioglimento ex art. 2484 del c.c.**

**DELLA CAUSA DI
SCIoglimento**

L'accertamento produce effetti giuridici solo **dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese**, rendendo pubblica la condizione di scioglimento e aprendo la via alla convocazione assembleare.

L'accertamento avviene tramite **delibera dell'organo amministrativo, depositata telematicamente** sul portale Registro delle Imprese tramite **pratica ComUnica**, che deve contenere i seguenti parametri:

ELEMENTO	PARAMETRO SPECIFICO
Tipo pratica	Pratica di variazione
Modello	S3 (Scioglimento, liquidazione e cancellazione dal Registro Imprese)
Codice atto	A13 (Scioglimento con o senza liquidazione)
Opzione da barrare	Sezione 1 ("Scioglimento e liquidazione")
Evento	Scegliere l'opzione "L'organo amministrativo ha accertato il verificarsi di una causa di scioglimento"
Causa di scioglimento	Indicare la causa di scioglimento fra quelle proposte (ad esempio <i>"Conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di raggiungerlo"</i>)
Tipo liquidazione	Indicare il tipo di liquidazione fra quelli proposti (es. <i>"Scioglimento - SC"</i>)
Sottoscrizione	Firma digitale di un amministratore/legale rappresentante o dell'intermediario che invia la pratica
Allegati obbligatori	♦ delibera/verbale di accertamento; ♦ documenti comprovanti (ad esempio perizia per impossibilità oggetto; dichiarazione sostitutiva, verbale ultima assemblea per inattività); ♦ copia statuto se rilevante. I documenti richiesti variano per causa specifica e per Camera di Commercio
Costi indicativi	Diritti camerali €90 + bolli €65

	Una volta validata e iscritta la società risulta “sciolta e in liquidazione” nella visura di evasione, consentendo il passaggio alla fase assembleare senza notaio. Eventuali errori di compilazione comportano il rigetto o la messa in correzione della pratica.						
FASE 2 – NOMINA DEL LIQUIDATORE E APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE	Completata la prima fase, l'assemblea dei soci, convocata senza indugio dall'organo amministrativo, prende atto della constatazione e delibera l'apertura della fase liquidatoria, nominando contestualmente i liquidatori e definendone poteri, regole operative e rappresentanza legale della società⁷. Questa delibera, soggetta a maggioranze previste dall'atto costitutivo o, in mancanza, dall'art. 2487 del c.c., ma senza obbligo di forma notarile, segna il passaggio di consegne: i liquidatori subentrano agli amministratori, che cessano dalle cariche salvo diversa disposizione.  In questa fase è necessario altresì comunicare alla Camera di Commercio anche la variazione della denominazione della società che dovrà riportare la dicitura “NOME SOCIETÀ’ – IN LIQUIDAZIONE”. La cessazione degli amministratori, la nomina del liquidatore e la nuova ragione sociale devono essere formalizzate e depositate al Registro delle Imprese entro 30 giorni tramite nuova pratica ComUnica, che deve essere strutturata nel seguente modo: <table border="1"> <thead> <tr> <th>ELEMENTO</th><th>PARAMETRO SPECIFICO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipo pratica</td><td>Pratica di variazione</td></tr> <tr> <td>Modello</td><td> S2 (Modifica di società, consorzio, GEIE, enti pubblici economici) → per denunciare la variazione della ragione sociale S3 (Scioglimento, liquidazione e cancellazione dal Registro Imprese) → per collegare gli intercalari P relativi alla cessazione degli amministratori e alla nomina del </td></tr> </tbody> </table>	ELEMENTO	PARAMETRO SPECIFICO	Tipo pratica	Pratica di variazione	Modello	S2 (Modifica di società, consorzio, GEIE, enti pubblici economici) → per denunciare la variazione della ragione sociale S3 (Scioglimento, liquidazione e cancellazione dal Registro Imprese) → per collegare gli intercalari P relativi alla cessazione degli amministratori e alla nomina del
ELEMENTO	PARAMETRO SPECIFICO						
Tipo pratica	Pratica di variazione						
Modello	S2 (Modifica di società, consorzio, GEIE, enti pubblici economici) → per denunciare la variazione della ragione sociale S3 (Scioglimento, liquidazione e cancellazione dal Registro Imprese) → per collegare gli intercalari P relativi alla cessazione degli amministratori e alla nomina del						

⁷ art. 2487 del c.c.

		liquidatore
	Codice atto	A07 (Cessazione amministratori) A09 (Nomina liquidatori)
	Opzione da barrare	S2/Sezione 1 ("Denominazione o Ragione sociale") → indicare la nuova ragione sociale S2/Sezione 13 ("Organi sociali in carica") → indicare il sistema di amministrazione adottato prima della liquidazione S3/INT. P → per cessare gli amministratori e nominare il liquidatore
	Evento	Per ogni amministratore è necessario indicare un INT. P e cessare la sua carica compilando la sezione 3 ("Cariche o qualifiche") Successivamente si deve nominare il liquidatore con un altro INT. P, dedicato sempre compilando la sezione 3 ("Cariche o qualifiche")
	Amministratore che assume la carica di liquidatore	Se un amministratore assume la carica di liquidatore, allora nella sezione 3 ("Cariche o qualifiche") si dovrà indicare la cessazione della carica come amministratore e la nomina come liquidatore.
	Sottoscrizione	Firma digitale di un amministratore/legale rappresentante o dell'intermediario che invia la pratica
	Allegati obbligatori	Delibera/verbale di nomina
	Costi indicativi	Diritti camerali €90 + bolli €65
Una volta ricevuta la visura di evasione da parte della Camera di Commercio, si dovrà effettuare anche la comunicazione presso l'Agenzia delle Entrate con modello AA7/10 della nuova ragione sociale e della nomina del liquidatore.		



Un aspetto cruciale riguarda i **modelli complementari** da **allegare** alla **pratica S3**, necessari per **allineare** l'**anagrafe camerale** alla **nuova condizione** della **società post-scioglimento**. Tali allegati assicurano la correttezza dei Repertori Economico-Amministrativi (REA) e prevengono irregolarità future.

Qualora lo scioglimento comporti la chiusura totale o parziale delle attività, parallelamente alla nomina liquidatori occorre integrare anche il **modello S5 – Inizio, modifica o cancellazione di attività nella sede legale** per comunicare la cessazione di specifici codici ATECO o rami aziendali.

Se viene cessata l'intera attività aziendale la società viene definita come **"inattiva"** ai fini del Registro delle Imprese.

Se con la liquidazione vengono cessate anche le **unità locali** è necessario aggiungere anche il **modello UL**.

Inoltre, se la società risulta iscritta alla **Sezione Speciale Artigiani** e, a seguito di liquidazione, non soddisfa più i parametri di iscrivibilità (es. cessazione della produzione/manodopera prevalente artigianale), va compilato il **modello intercalare AA ("Cancellazione dalla Sezione Speciale")**.

FASE 3 - DEPOSITO DEL BILANCIO FINALE E CANCELLAZIONE

Il **bilancio finale di liquidazione** rappresenta la **conclusione contabile di tutte le operazioni** effettuate dai liquidatori: trasformazione dell'attivo in denaro, estinzione del passivo e determinazione del residuo netto da distribuire ai soci.

Il bilancio finale, infatti, può essere redatto **solo dopo l'iscrizione della nomina dei liquidatori** nel Registro delle Imprese, che ha valore costitutivo.

Dal bilancio devono emergere tutte le operazioni concluse, senza la coesistenza di poste attive e passive.

Di norma il deposito del bilancio finale avviene mediante pratica ComUnica distinta rispetto a quella di cancellazione (**modello S3 con codice 730**).

Più precisamente, l'approvazione del bilancio finale di liquidazione può avvenire in due modalità distinte:

Tacita

automatica dopo 90 giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese, se nessun socio presenta reclamo al Tribunale. Non serve delibera assembleare; per la cancellazione è necessario allegare la dichiarazione sostitutiva attestante il decorso del termine senza opposizioni, salvo diversa richiesta della CCIAA competente

Espressa

immediata con **delibera assembleare unanime** (tutti i soci presenti), **che approva bilancio/piano riparto, dà quietanza ai liquidatori e indica il luogo di conservazione delle scritture**. Tale modalità permette di presentare un **unico adempimento**, versando soltanto il diritto di cancellazione, come precisato dalla nota MISE n. 3289/2013



Se il bilancio comporta **assegnazioni ai soci sotto forma di utili o risconti**, esso deve essere sottoposto a **registrazione in marca da bollo presso l'Agenzia delle Entrate**; gli estremi della registrazione devono essere indicati nel documento o nel **riquadro "Note" del modello S3**.

L'obbligo di registrazione non sussiste, invece, nei casi di **attribuzione di crediti erariali o di restituzione del capitale sociale**, come precisato dalla prassi e dalla giurisprudenza.

La chiusura della liquidazione comporta l'estinzione giuridica della società con la **cancellazione dal Registro delle Imprese** e la conseguente **chiusura della partita IVA** presso l'Agenzia delle Entrate.

In fase operativa, è anzitutto necessario chiudere la partita IVA della società mediante la presentazione del **modello AA7/10** all'Agenzia delle Entrate (con **codice 4 "Cessazione dell'attività"**). Successivamente, si procede alla **cancellazione della società dal Registro delle Imprese** attraverso la relativa **pratica ComUnica**, con inserimento in allegato del bilancio finale di liquidazione e della documentazione complementare prevista.

ELEMENTO	PARAMETRO SPECIFICO
Tipo pratica	Pratica di cancellazione
Modello	S3 (Scioglimento, liquidazione e cancellazione dal Registro)

		Imprese)
	Codice atto	A14 (Cancellazione società) 730 se si deposita contestualmente il bilancio finale di liquidazione
	Istanza di cancellazione	È necessario indicare: ♦ motivo → "Per approvazione del bilancio finale di liquidazione"; ♦ causale → "Chiusura della liquidazione"; ♦ eventuale sezione dedicata al deposito contestuale del bilancio finale di liquidazione
	Riquadro note	Al momento della cancellazione, dichiarare gli estremi del deposito dei libri sociali presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, ovvero l'intenzione di procedere con separato adempimento ex art. 2496 del c.c.
	Sottoscrizione	Firma digitale di un amministratore/legale rappresentante o dell'intermediario che invia la pratica
	Allegati obbligatori	♦ ricevuta chiusura P.IVA (Agenzia Entrate) ♦ bilancio finale approvato ♦ verbale approvazione ♦ dichiarazione liquidatore (estinzione debiti, distribuzione residuo) ♦ deposito libri sociali ex art. 2496 del c.c.
	Costi indicativi	Diritti camerali € 90 + bolli € 65

Giuseppe Iannibelli